

**Convenzione tra i Comuni di Borghetto di Borbera e di Garbagna per la gestione in forma associata dell'ufficio tecnico comunale**

L'anno duemila-----, il giorno ----- del mese di ----- presso il Palazzo Comunale del Comune di Borghetto di Borbera

TRA

1 - il Comune di Borghetto di Borbera, C.F.00443410063 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Bussalino Enrico nato a Novi Ligure (AL) il 03.01.1977, domiciliato per la sua carica in Borghetto di Borbera – Casa Comunale –, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n .... del .... dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;

E

2 – Il Comune di Garbagna CF 004338000067 rappresentato dal Sindaco pro tempore Fabio Semino nato a Tortona il 06.02.1969 domiciliato per la sua carica in Garbagna – Casa Comunale - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n ..... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della legge, con la quale si è approvata la presente convenzione;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, sostituito dall'art. 19 comma 1 lett. b) della legge 135/2010 ha previsto l'obbligatorietà per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero 3000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia, dell'esercizio in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del su richiamato art. 14;
- l'art. 7 della Legge Regionale del Piemonte n. 11 del 28-09-2012 stabilisce quale requisito di aggregazione per i comuni montani il limite demografico minimo di tremila abitanti;
- i Comuni di Borghetto di Borbera, con deliberazione C.C. n. .... del ... e di Garbagna con deliberazione C.C. n.... del .....hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata l'ufficio tecnico comunale rientrando nella funzione di cui alla lett. a) "Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" dell'art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010;
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;
- con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1**

### **Oggetto della convenzione**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio tecnico ricompreso nella funzione di cui alla lett. a) "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e di controllo".

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Borghetto Borbera.

Periodicamente il Comune capofila verifica con i Sindaci dei Comuni aderenti l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

## **Art. 2**

### **Finalità**

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

## **Art. 3**

### **Funzioni svolte in forma associata**

L'esercizio della gestione associata di cui al precedente articolo 1 comprende i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi, compresa la gestione ed organizzazione delle risorse umane, rientrante nelle competenze degli uffici tecnici-urbanistici comunali o comunque ad essi riconducibili e ad essi attribuiti dalla legge, dagli Statuti o dai Regolamenti dei Comuni convenzionati, sia allo stato attuale, sia in futuro.

## **Art.4**

### **Organizzazione uffici e servizi**

I Comuni convenzionati, valutate le rispettive esigenze, convengono la presenza per numero sei ore settimanali del responsabile del servizio del Comune di Borghetto di Borbera presso il Comune di Garbagna.

I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

## **Art. 5**

### **Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila o in sua assenza da un suo delegato.

Nella sua prima seduta la Conferenza individua il Responsabile del Servizio associato.

Essa inoltre esercita le seguenti funzioni:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate all'art. 1;
- b) definisce e approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- d) gestisce le relazioni sindacali.
- e) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
- f) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

Il segretario comunale del Comune capofila partecipa alle sedute della Conferenza dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione.

## **Art. 6**

### **Responsabile del Servizio e Personale dipendente**

Il personale costituente la gestione associata in oggetto è rappresentato:

- a) dal Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa individuato nella prima seduta della Conferenza dei Sindaci;
- b) dalle ulteriori figure professionali assegnate da ciascun Comune ai propri settori tecnici – urbanistici edilizia privata.

Il Responsabile sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare dovrà:

- recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
- recepire le direttive dei singoli Enti,
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso,
- gestire e predisporre il budget annuale per il funzionamento del servizio,
- redigere il regolamento per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla gestione associata, ove ritenuto necessario;
- adottare tutti gli atti gestionali relativi alla gestione associata e proporre agli altri organi gli eventuali atti di loro competenza.

L'attribuzione della titolarità della posizione organizzativa del servizio viene attribuita in accordo tra i Comuni convenzionati. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori.

La misura annua della retribuzione di posizione di cui all'art. 10 del CCNL del 31.03.1999 e di cui

all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, attribuita al titolare di posizione organizzativa di cui all'art. 6, è definita dalla Conferenza dei Sindaci.

L'assegnazione della retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 30 %, è oggetto di proposta da parte del Nucleo di valutazione dell'ente di appartenenza, ed è sottoposta all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, con potestà di voto limitata alla quota percentuale di partecipazione di ciascun Ente.

Le ulteriori figure professionali assegnate da ciascun Comune ai propri settori tecnici mantengono sia il rapporto organico che il rapporto funzionale con il proprio ente di appartenenza, fatta salva la possibilità di adibire queste ultime alla gestione associata soltanto a seguito di idonea decisione adottata in sede di Conferenza dei Sindaci.

Si concorda, pertanto, che il rapporto organico del Responsabile del Settore (TPO) sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale sia instaurato nei confronti di entrambi i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente, ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale.

Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

## **Articolo 7**

### **Rapporti finanziari**

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

Per quanto riguarda la retribuzione del personale in convenzione la stessa sarà sostenuta dal Comune di appartenenza.

Gli altri Comuni dovranno corrispondere al Comune capo convenzione la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

Gli eventuali maggiori costi per effetto di mobilità e progressioni verticali od economiche, adottate dall'ente di appartenenza e non condivise all'unanimità dei voti della Conferenza dei Sindaci faranno carico esclusivamente all'ente di appartenenza.

## **Art. 8**

### **Decorrenza e durata**

La convenzione decorre dal 01.01.2017 e ha durata di anni 3. E' escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 9**

##### **Ammissione di nuovi Comuni**

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata deve essere presentata al Comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni interessati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 10**

##### **Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale**

I Comuni aderenti convengono che, prima della scadenza stabilita dall'art. 8, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni già assunte per le quote di spettanza.

In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta agli altri Enti, i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione, ovvero il mantenimento della compagine modificata.

La risoluzione della convenzione con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa rilevanti, può avvenire anche nei seguenti casi:

- a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione de Consigli comunali di tutti gli enti stipulanti;
- b. nel caso in cui tutti gli enti stipulanti costituiscano tra loro o con altri una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.

#### **Art. 11**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla norme di legge vigenti.

Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni fiscali**

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Borghetto Borbera, \_\_\_\_\_ -

per il Comune di Borghetto di Borbera      Il Sindaco

per il Comune di Garbagna

Il Sindaco